

DIRETTIVE

DIRETTIVA 92/59/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1992

relativa alla sicurezza generale dei prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che taluni Stati membri hanno adottato una legislazione orizzontale in materia di sicurezza dei prodotti la quale impone in particolare agli operatori economici un obbligo generale di commercializzare esclusivamente prodotti sicuri; che queste legislazioni presentano disparità per quanto riguarda il livello di tutela delle persone; che tali disparità, come pure la mancanza di una legislazione orizzontale sugli altri Stati membri, possono costituire altrettanti ostacoli agli scambi o essere all'origine di distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

considerando che è molto difficile adottare una legislazione comunitaria per ogni prodotto già esistente o che potrà essere creato; che occorre un vasto quadro legislativo a carattere orizzontale per disciplinare questi prodotti e per colmare le lacune delle disposizioni legislative specifiche già in vigore o future, in particolare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, come prescrive l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato;

considerando che occorre quindi stabilire a livello comunitario una prescrizione generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori; che è tuttavia opportuno escludere, a motivo della loro natura, taluni beni d'occasione;

considerando che gli impianti di produzione, i beni d'investimento e gli altri prodotti utilizzati esclusivamente nell'ambito di un'attività professionale non sono soggetti alla presente direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano quando non esistono disposizioni specifiche nel quadro di normative comunitarie, in materia di sicurezza dei prodotti in questione;

considerando che, quando esistono normative comunitarie specifiche volte all'armonizzazione totale, in particolare quelle adottate sulla base della nuova impostazione, che stabiliscono gli obblighi relativi alla sicurezza dei prodotti, non si devono imporre agli operatori economici nuovi obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti coperti da tali normative;

considerando che quando le disposizioni di una normativa comunitaria specifica contemplano solo certi aspetti della sicurezza o categorie di rischi del prodotto in questione, gli obblighi degli operatori economici nei confronti di tali aspetti sono stabiliti soltanto da dette disposizioni;

considerando che è opportuno aggiungere all'obbligo di osservare il requisito generale di sicurezza l'obbligo a carico degli operatori economici di fornire ai consumatori le informazioni pertinenti e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto, le quali permettano loro di essere informati sugli eventuali rischi di tali prodotti;

considerando che, in mancanza di normative specifiche, è opportuno definire criteri che permettano di valutare la sicurezza del prodotto;

considerando che gli Stati membri devono istituire le autorità competenti ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei prodotti, dotate dei poteri necessari per prendere gli opportuni provvedimenti;

considerando che occorre in particolare che tra gli opportuni provvedimenti sia previsto il potere per gli Stati membri di organizzare in modo efficace ed immediato il ritiro dei prodotti pericolosi già immessi sul mercato;

considerando che, per salvaguardare l'unità del mercato, occorre che la Commissione sia informata in merito a qualsiasi provvedimento che limiti l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o che ne imponga il ritiro dal mercato tranne quelli relativi ad un incidente che abbia un

(1) GU n. C 156 del 27. 6. 1990, pag. 8.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 283 e decisione dell'11 giugno 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 1.